

# Le novità introdotte con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

In attuazione della [Direttiva\(UE\) 2019/1937](#), è stato emanato il [Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023](#) (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto anche per gli enti con meno di 50 dipendenti che operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, etc.) dal 17 dicembre 2023.

Il Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni rientra tra questi enti ed ha istituito adeguati canali di segnalazione delle violazioni richiamate nel Decreto.

## Chi può segnalare

La segnalazione può essere effettuata da coloro che, operando o avendo operato per Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni, rientrano tra le seguenti categorie:

1. Aderenti al Fondo Pensione/Associati: Lavoratori Dipendenti ed ex Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni;
2. Beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo;
3. Familiari degli Aderenti/Beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo;
4. Lavoratori autonomi;
5. Lavoratori o collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o realizzano opere;
6. Liberi professionisti e consulenti <sup>1</sup>;
7. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## Cosa può essere segnalato

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo Pensione Dipendenti e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Codice Etico del Gruppo Vittoria Assicurazioni;

---

<sup>1</sup> Per tutti i soggetti citati dal punto 1 al punto 6 la tutela si applica anche durante il periodo di prova, laddove previsto, e anteriormente alla costituzione o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Per i dettagli relativi alle violazioni sopra descritte si rimanda all'art. 2 comma 1 punti 3), 4), 5) e 6) del Decreto.

## Come segnalare e quali sono i canali di segnalazione preposti

Il Decreto prevede quattro distinti canali:

1. Un canale interno istituito presso il Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni;
2. Un canale esterno istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
3. Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
4. Presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

I segnalanti, così come individuati, possono optare per il **canale interno** ovvero al ricorrere di determinate condizioni optare per il **canale esterno** oppure per una **divulgazione pubblica**.

Si precisa che le segnalazioni relative alle violazioni del D. Lgs. 231/2001 o del Codice Etico possono essere effettuate esclusivamente mediante canale interno.

## Modalità di funzionamento dei canali previsti

### Canale Interno

Apposito personale specificatamente formato ed appartenente alla Funzione Internal Audit di Vittoria Assicurazioni S.p.A., di cui il Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria si avvale per le attività di revisione interna, è il soggetto preposto e responsabile della gestione delle segnalazioni di cui al Decreto 24/2023.

Il segnalante pertanto può:

1. Inviare una segnalazione in forma scritta scrivendo a **C.P. 234 – CDP VIA CORDUSIO, 4 – 20123 MILANO**. Si tratta di una casella di posta fisica cui accede esclusivamente il personale su menzionato.
2. Inviare una segnalazione in forma scritta oppure tramite un messaggio orale registrato collegandosi al seguente link:

<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=VITTORIAWB>

3. Si tratta di una piattaforma fornita da una società esterna appositamente studiata per la gestione delle segnalazioni, sia in forma scritta che orale, a cui accede unicamente il personale su menzionato.
4. Richiedere mediante le opzioni sopra indicate al punto 1 o al punto 2, un incontro diretto con il Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni è tenuto a:

1. dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento,
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione
5. dare riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

### **Canale esterno istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**

Il segnalante che ha optato per la segnalazione tramite il canale esterno, previa la sussistenza delle condizioni dettate dalla norma e sotto descritte, può collegarsi al sito istituzionale di ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), accedere al servizio dedicato al whistleblowing, ove sono riportate le istruzioni su come effettuare la segnalazione, e reperire ogni indicazione relativa al complessivo processo di gestione.

Le condizioni per effettuare una segnalazione tramite il canale esterno (ANAC), tenuto conto che il Fondo Pensione Dipendenti ha attivato un canale di segnalazione interna, sono:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Divulgazione Pubblica**

Il segnalante che, sussistendo le condizioni previste dal Decreto, ha optato per una divulgazione pubblica effettua la propria segnalazione tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

## **Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali**

Per quanto attiene alle segnalazioni interne il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Fondo Pensione Dipendenti, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai dati identificativi del segnalato, possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla protezione dei dati personali si rimanda all'Informativa whistleblowing pubblicata nell'apposita sezione relativa al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria.

## **Tutele per il segnalante**

### **Protezione della riservatezza delle persone segnalanti**

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle preposte a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

### **Protezione da misure ritorsive**

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione. In caso di misure ritorsive riconducibili dal segnalante ad una segnalazione effettuata, lo stesso può inviare segnalazione ad ANAC tramite l'apposito canale esterno.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

### **Competenza ad accertare la ritorsione**

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

## **Prova della ritorsione**

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

## **Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti**

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **Non punibilità dei segnalanti**

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

## **Misure di sostegno ai segnalanti**

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si rimanda al sito ANAC per l'elenco completo degli enti del Terzo settore che forniscono sostegno.

## **Perdita delle tutele**

Le tutele (protezione dalle ritorsioni e riservatezza) non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia

all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

### **Sanzioni applicabili da ANAC**

L'art 21 del Decreto prevede la possibilità che ANAC commini sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dell'ente privato e/o del soggetto segnalante, al verificarsi delle responsabilità ivi previste. Si rinvia a detto articolo per tutti gli approfondimenti.